

DECRETO 29 dicembre 2021.

**Assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive.**

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (testo *A*) e successive modificazioni;

Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 2 stabilisce che «L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio».

Visto l'art. 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 3 stabilisce che «Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente».

Visto l'art. 4-*quater*, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale, con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale i termini di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio;

Visto l'art. 265 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, art. 2, comma 4, con cui sono stati individuati i compiti della Divisione 5 Abusivismo edilizio, osservatorio e contenzioso della ex Direzione generale per la condizione abitativa ora Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;

Visto il decreto Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 481 del 30 novembre 2021 di riorganizzazione degli Uffici di II livello del Ministero, ammesso a registrazione in data 19 dicembre 2021 al n. 3089;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017, con il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora della mobilità sostenibili) un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed è stata, altresì, demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora della mobilità sostenibili), di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 27, della citata legge n. 205 del 2017;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46-*ter*, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il fondo di cui all'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017 è stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 5 secondo il



quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020 n. 3150, con cui sono stati definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;

Visto l'art. 2 (Finalità e criteri di utilizzazione del fondo) del predetto decreto n. 254 del 23 giugno 2020;

Visto, in particolare, l'art. 3 (Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5 prevede «2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del "Fondo demolizioni".»;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 (Modalità di presentazione delle domande di contributo), ai sensi del quale «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a carico del «Fondo demolizioni». Nel sistema sono altresì resi noti i termini per la presentazione delle domande e gli elementi amministrativi e contabili da indicare»;

Visto l'avviso pubblico prot. n. 8049 del 11 agosto 2021 del direttore generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali, ora direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;

Visto il decreto prot. n. 8048 del 11 agosto 2021 con cui la dirigente della Divisione 5 della ex Direzione generale per la condizione abitativa, ora Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, nomina il responsabile del procedimento per la fase di cui all'art. 6 del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, attinente alla presentazione delle istanze di contributo da parte dei comuni;

Visti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dalle ore 12,00 del 13 settembre 2021 alle ore 12,00 del 13 ottobre 2021;

Viste le centoquindici schede intervento proposte dai comuni attraverso l'apposito sistema informativo per la presentazione delle domande di contributo;

Visto il verbale di istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 12428 del 24 dicembre 2021;

Visto che la proposta di cui al verbale prot. n. 12428 24 dicembre 2021 si compone di due separati elenchi di interventi e relativi importi da ammettere al contributo, di cui un elenco di importo pari ad euro 1.168.663,74 contenente gli interventi ammessi senza riserva di integrazione documentale ed un secondo elenco, per un importo di euro 1.154.267,74 euro, contenente gli interventi ammessi con riserva di integrazione documentale;

Considerato che complessivamente la proposta di cui al verbale prot. n. 12428 del 24 dicembre 2021 riguarda l'ammissione al contributo di n. 99 interventi in n. 34 comuni e n. 9 regioni, per un importo complessivo di euro 2.322.931,48, da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

Vista la relazione illustrativa del presente decreto;

Considerato che gli elenchi degli interventi da ammettere al contributo assicurano, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna delle n. 9 regioni, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso;

Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, come integrate dall'art. 46-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di



opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di residui di lettera *f*) per un importo di euro 2.008.832,36 milioni con esercizio finanziario di provenienza 2019 e per un importo di euro 1 milione, con esercizio finanziario di provenienza 2020;

Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, vi è la capienza necessaria per procedere all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari ad euro 2.322.931,48;

Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, l'elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive e le relative somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ritenuto necessario procedere celermente all'assegnazione dei contributi ai comuni e al successivo impegno dei fondi di derivazione 2019 e 2020 di cui alla legge 205/2017, art. 1, comma 26 entro il termine del corrente anno finanziario;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, sono ammessi al contributo gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'elenco A allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad euro 1.168.663,74, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco A allegato al presente decreto sono assegnati ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive ivi indicati.

#### Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, sono ammessi al contributo con riserva di integrazione documentale gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'elenco B allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad euro 1.154.267,74, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco B allegato sono assegnati con riserva di integrazione documentale ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive ivi indicati.

#### Art. 3.

Gli oneri derivanti dal presente decreto pari complessivamente ad euro 2.322.931,48 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, iscritte sul capitolo 7446, piano gestionale 1 in termini di residui di lettera *f*).


Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 29 dicembre 2021

*Il Ministro:* GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 75



**Elenco A interventi ammessi al contributo di cui alla L. 205/2017, art. 1, comma 26 – Fondo demolizioni**

Scheda Intervento Codice ID FD	CUP	Regione	Comune	Volumetria (mc)	Importo totale dell'intervento di demolizione (euro)	Importo contributo (euro)
3	C82C21002850005	CAMPANIA	Giffoni Valle Piana	289,54	40.880,12	20.440,06
37	F52C21000310004	TOSCANA	Grosseto	130,83	38.000,00	19.000,00
33	E49J21014210005	LAZIO	Frosinone	299,88	27.701,73	13.701,73
39	E49J21014210005	LAZIO	Frosinone	634,50	41.633,77	20.633,77
52	D22C21000930006	SICILIA	Carini	1.594,00	85.800,00	42.900,00
53	D22C21000940006	SICILIA	Carini	853,00	56.000,00	28.000,00
54	D22C21000960006	SICILIA	Carini	565,50	44.200,00	22.100,00
55	D22C21000970006	SICILIA	Carini	859,69	42.200,00	21.100,00
56	D22C21001690006	SICILIA	Carini	460,00	23.000,00	11.500,00
50	C82C21002880004	CAMPANIA	Casal di Principe	1.500,00	124.084,69	62.042,34
44	B89J21005260004	SICILIA	Torretta	195,00	26.892,46	13.446,23
42	B89J21005260004	SICILIA	Torretta	253,15	32.205,20	16.102,60
45	B89J21005260004	SICILIA	Torretta	205,00	27.850,14	13.925,07
75	E92C21001190005	SICILIA	Calatafimi-Segesta	530,00	33.000,00	16.500,00
36	H92C21000930005	SICILIA	Ribera	419,85	15.200,00	7.600,00
40	H92C21000950005	SICILIA	Ribera	91,58	4.700,00	2.350,00
41	H92C21000940005	SICILIA	Ribera	31,69	3.100,00	1.550,00
94	F42C21000270005	SICILIA	Messina	105,00	16.600,00	8.300,00
95	F42C21000280005	SICILIA	Messina	270,00	24.800,00	12.400,00
96	F42C21000290005	SICILIA	Messina	87,00	18.900,00	9.450,00
98	F42C21000310005	SICILIA	Messina	180,00	37.800,00	18.900,00
61	I72C21000270005	SICILIA	Alcamo	817,46	36.589,00	18.000,00
66	J32C21004130006	CAMPANIA	Nocera Inferiore	2.232,57	111.406,98	55.703,49
115	h92c21001050005	CAMPANIA	Cesa	351,00	35.892,68	17.901,34
60	B22C21001220004	LAZIO	Latina	462,00	25.792,77	12.896,38
77	B22C21001220004	LAZIO	Latina	430,90	24.056,50	12.028,25
78	B22C21001220004	LAZIO	Latina	501,00	27.970,08	13.985,04
79	B22C21001220004	LAZIO	Latina	475,73	26.559,30	13.279,65
80	B22C21001220004	LAZIO	Latina	52,20	2.914,25	1.457,12
81	B22C21001220004	LAZIO	Latina	114,00	6.364,45	3.182,22
86	B22C21001220004	LAZIO	Latina	225,00	12.561,41	6.280,70
121	H12C21000880005	ABRUZZO	Martinsicuro	38,20	5.201,38	2.600,69



141	H12C21000890005	ABRUZZO	Martinsicuro	90,55	10.789,17	5.394,58
144	E52C21000620004	SICILIA	Erice	300,00	32.467,66	15.967,66
175	E52C21000620004	SICILIA	Erice	425,00	26.958,86	12.958,86
177	E52C21000620004	SICILIA	Erice	632,00	44.662,12	21.662,12
168	B82C21001550005	SICILIA	Marsala	626,75	59.998,88	29.998,88
71	H22C21000860001	CAMPANIA	Eboli	600,00	54.656,72	27.328,36
83	H22C21000860001	CAMPANIA	Eboli	462,00	61.433,49	30.716,74
109	H22C21000860001	CAMPANIA	Eboli	580,00	51.489,48	25.744,74
69	B32C21001880005	CALABRIA	Cutro	1.150,00	172.730,80	86.365,40
171	B32C21001880005	CALABRIA	Cutro	901,00	136.072,70	68.036,30
58	i32c21000470004	CAMPANIA	Aversa	1.510,15	273.265,92	136.632,96
90	I34J19000370004	CAMPANIA	Aversa	1.470,57	130.811,35	65.405,67
105	I38F08000050004	CAMPANIA	Aversa	148,50	35.000,00	17.500,00
106	I32C21000190004	CAMPANIA	Aversa	426,00	30.278,33	15.139,16
107	I32C21000480009	CAMPANIA	Aversa	985,71	47.348,73	23.674,36
108	I32C21000160004	CAMPANIA	Aversa	1.684,00	79.866,17	39.933,08
118	I82C21000560005	CALABRIA	Feroleto della Chiesa	252,45	13.896,38	6.948,19
<b>49</b>	-	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>27.499,95</b>	<b>2.341.583,67</b>	<b>1.168.663,74</b>



**Elenco B interventi ammessi al contributo di cui alla L. 205/2017, art. 1, comma 26 – Fondo demolizioni con riserva di integrazione documentale**

Scheda Intervento Codice ID FD	CUP	Regione	Comune	Volumetria (mc)	Importo totale dell'intervento di demolizione (euro)	Importo contributo (euro)
16	H49J21007380008	CAMPANIA	Sant'Antonio Abate	620,00	81.240,91	40.620,45
57	D22C21001690006	SICILIA	Carini	520,00	38.800,00	19.400,00
49	C82C21002870004	CAMPANIA	Casal di Principe	654,76	69.831,81	34.915,90
62	C82C21002690004	CAMPANIA	Casal di Principe	1.091,87	89.000,00	44.500,00
64	E12C21001110004	CAMPANIA	Sorrento	830,60	146.409,57	73.204,78
114	H42C21000970002	CAMPANIA	Moiano	531,00	25.575,65	12.787,82
97	F42C21000300005	SICILIA	Messina	40,00	12.300,00	6.150,00
59	I72C21000270005	SICILIA	Alcamo	603,69	19.677,00	9.500,00
136	G52C21000220004	CAMPANIA	San Pietro al Tanagro	116,70	34.543,81	17.271,90
134	J82C21002770005	PUGLIA	Brindisi	368,90	106.813,66	53.406,83
157	J82C21002790005	PUGLIA	Brindisi	355,39	51.425,12	25.712,56
162	J82C21002780005	PUGLIA	Brindisi	625,40	116.236,94	58.118,47
120	F52C21000350005	PUGLIA	Parabita	1.500,00	150.000,00	75.000,00
70	I52C21000840005	VENETO	Costermano sul Garda	189,19	72.500,00	36.250,00
124	C49J21042540005	PIEMONTE	Carmagnola	460,45	30.000,00	15.000,00
102	G92C21000570005	CAMPANIA	Giugliano in Campania	187,95	45.816,11	22.908,00
178	D12C20000380005	CALABRIA	Terranova da Sibari	489,48	60.000,00	30.000,00
173	F12C21000280001	CALABRIA	San Sosti	4.576,00	465.540,00	232.769,00
111	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	203,67	19.689,92	9.844,96
116	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	255,96	24.745,09	12.372,54
119	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	198,20	19.160,62	9.580,31
122	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	436,67	42.214,85	21.107,42
125	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	166,50	16.096,49	8.048,24
127	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	166,46	16.092,14	8.046,07
128	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	126,00	12.181,13	6.090,56
130	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	208,68	20.174,26	10.087,13
131	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	202,50	19.576,81	9.788,40
139	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	167,09	16.153,04	8.076,52
145	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	208,05	20.113,36	10.056,68
146	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	190,85	18.450,05	9.225,02
147	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	400,68	38.735,98	19.367,99
148	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	121,92	11.786,69	5.893,34
149	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	203,10	19.634,81	9.817,40
153	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	122,85	11.876,60	5.938,30
154	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	217,26	21.003,74	10.501,87
155	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	247,05	23.883,71	11.941,85
156	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	134,70	13.022,20	6.511,10
158	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	114,30	11.050,02	5.525,01
159	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	241,08	23.306,55	11.653,27
160	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	210,63	20.362,78	10.181,39
161	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	207,35	20.045,20	10.022,60



163	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	170,28	16.461,92	8.230,96
164	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	48,60	4.698,72	2.349,36
167	B87H21001310001	PIEMONTE	Collegno	199,38	19.275,18	9.637,59
112	D72C20000400006	CALABRIA	San Calogero	1.706,00	58.000,00	29.000,00
123	I82C21000550005	CALABRIA	Feroleto della Chiesa	555,66	76.747,75	38.373,87
183	G72C21000830005	LAZIO	Fondi	99,93	41.646,93	20.823,46
188	G72C21000810005	LAZIO	Fondi	72,00	2.356,22	1.178,11
187	G72C21000800005	LAZIO	Fondi	590,00	13.295,90	6.647,95
189	G72C21000820005	LAZIO	Fondi	86,25	1.665,52	832,76
<b>50</b>		<b>7</b>	<b>19</b>	<b>22.041,03</b>	<b>2.309.214,76</b>	<b>1.154.267,74</b>

22A00835

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2021.

**Approvazione della strategia forestale nazionale.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA CULTURA

CON

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

E CON

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 che prevede «con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la strategia forestale nazionale»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000»;

